AGENZIA NAZIONALE
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Napoli, data del protocollo

IL DIRETTORE

VISTA la legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere;

VISTO il decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992 n. 356;

VISTO il decreto legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, recante l'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, contenente il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

VISTA la Legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012, c.d. *Legge di stabilità* 2013;

VISTO il decreto nn. 17/2009 Reg. Decr. – 43/07 R.G. M.P. emesso in data 08/05/2009 dal Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Penale, parzialmente riformato con decreto nn. 10/2012 – 20/09 Mis. Prev. emesso il 30/11/2011 - 19/03/2012 dalla Corte di Appello di Salerno, Sezione Penale, definitivo a far data dal 10/06/2013 *ex* sentenza n. 36567/2012 R.G. Cass. della Suprema Corte di Cassazione, Prima Sezione, con cui è stata disposta, tra l'altro, in danno di **CAMPIONE Antonio**, nato a Battipaglia (SA) il 03/03/1952, la confisca di *"locale commerciale (terraneo) sito in Battipaglia, via Belvedere ss. 18 nn.rr. 122, 124 e 126 riportati nel NCT del Comune di Battipaglia (SA) foglio 25, part. 548 sub. 1"*;

VISTA la trascrizione effettuata presso la competente Conservatoria dei RR.II. di Salerno (presentazione n. 157 del 12/05/2009, ai nn. 21196 di Reg. Gen. e 16748 di Reg. Part.), riguardante il richiamato decreto nn. 17/2009 Reg. Decr. – 43/07 R.G. M.P. emesso in data 08/05/2009 dal Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Penale, a favore dell'Erario dello Stato, e contro, tra gli altri, la società A.M. IMMOBILIARE S.R.L. (C.F. 03803840655), con annotazione a trascrizione (presentazione n. 137 del 30/07/2013, ai nn. 28331 di Reg. Gen. e 2149 di Reg. Part.), relativa all'irrevocabilità della confisca a seguito della sopra emarginata sentenza della Suprema Corte di Cassazione del 10/06/2013;

CONSIDERATO che dalle verifiche realizzate attraverso la consultazione della banca dati informatizzata (*SISTER*) dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio provinciale di Salerno – Territorio, è emerso che il cespite confiscato è, all'attualità, censito al N.C.E.U. del Comune di Battipaglia al foglio 25, particella 548 sub. 1;

VISTA la nota prot. n. 9701 del 07/03/2016, con la quale l'Agenzia Nazionale ha chiesto ai possibili destinatari dei beni immobili, *ex* art. 2-*undecies* della L. n. 575/1965 e s.m.i., di manifestare il proprio interesse alla destinazione del cespite sopra individuato;

CONSIDERATO che con la stessa nota prot. n. 9701 del 07/03/2016 veniva, altresì, chiesto alla competente Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Campania di provvedere, al fine di soddisfare le esigenze allocative delle Amministrazioni dello Stato, alle verifiche di cui all'art. 2, comma 222, della Legge n. 191/2009;

VISTA la nota prot. n. 2016/5592/DRCAM/NA4 del 27/04/2016 con la quale la medesima Direzione Regionale Campania dell'Agenzia del Demanio ha comunicato il mancato interesse da parte delle Amministrazioni interpellate all'utilizzo del cespite di cui trattasi;

VISTA la nota prot. n. 30671 del 17/05/2016 con la quale il Comune di Battipaglia ha manifestato l'interesse all'acquisizione del predetto immobile al proprio patrimonio indisponibile, per destinarlo per finalità sociali;

VISTO l'articolo 2-*decies*, comma 1, della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il quale prevede che la destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali è effettuata con delibera del Consiglio Direttivo dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

VISTO l'articolo 2-*undecies*, comma 2, lettera b) della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'articolo 48, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, che dispone che i beni immobili sono *"trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione"*, ponendo in capo all'ente territoriale destinatario l'obbligo di formare un apposito elenco dei beni confiscati ad esso trasferiti, reso pubblico con adeguate forme e periodicamente aggiornato, specificante i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione;

VISTO l'articolo 2-*undecies*, comma 2, lettera b) della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'articolo 48, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il quale prevede, tra l'altro, che se entro un anno dal trasferimento l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione dei beni, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi;

PRESO ATTO che nella riunione del 24/05/2016 il Consiglio Direttivo dell'Agenzia Nazionale ha deliberato di procedere alla destinazione del bene in argomento;

DISPONE

l'immobile sito nel Comune di Battipaglia, meglio descritto in premessa, è trasferito, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, al patrimonio indisponibile del medesimo Comune di Battipaglia, per destinarlo alle finalità sopra meglio indicate.

Il presente atto ha efficacia dalla data di notifica, da parte della scrivente Agenzia Nazionale, al Comune di Battipaglia, anche ai fini dell'esercizio dei poteri di cui al citato articolo 2-*undecies*, comma 2, lettera b), della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'art. 48, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

IL DIRETTORE
(Umberto Postiglione)